Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2191

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BIANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2010

Modifica all'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di imballaggi di plastica per l'asporto delle merci

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – I commi 1129 e 1130 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), erano finalizzati ad introdurre progressivamente nell'ordinamento interno il definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi di plastica non biodegradabili per la spesa (cosiddetti «*market shopper*») i quali non rispondono ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello europeo (UNI EN 13432).

Il comma 21-*novies* dell'articolo 23 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha modificato il citato comma 1130, prorogando il raggiungimento del definitivo divieto al 1° gennaio 2011.

Il presente disegno di legge si ricollega a tale normativa e introduce un ulteriore divieto, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, di commercializzare i *market shopper* con marchio pubblicitario (biodegradabili e non).

L'iniziativa legislativa formalizza un'annosa questione posta da tutte le associazioni dei consumatori e mette sul tappeto l'irregolarità dell'addebito sui consumatori finali dei costi delle buste di plastica della spesa con marchio.

La prassi che si intende modificare mette in pratica una forma di pubblicità illegale, surrettiziamente imposta al consumatore, il quale non solo sostiene un costo a fronte del sacco di plastica (5,8 o 10 centesimi di euro), ma diventa un inconsapevole veicolo pubblicitario.

La scelta di eliminare il sacco di plastica a pagamento per il momento è lasciata alla coscienza e alle valutazioni di convenienza delle singole catene commerciali: qualche catena ha già deciso, qualcuna sta ancora riflettendo, altre temporeggiano. A fronte di tale inaccettabile discrezionalità, si ritiene opportuno introdurre una normativa uguale per tutti i *super market* presenti sul territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1130 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «di sacchi non biodegradabili» sono sostituite dalle seguenti: «di imballaggi biodegradabili e non biodegradabili con marchi e con emblemi pubblicitari».

€ 1,00